



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 2194/2024

Tit./Fasc./Anno 5.3.11.1.0.0/2024

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Concessione per l'occupazione permanente del sottosuolo/soprasuolo stradale (art.25 D.lgs n.285/92 e ss.mm.ii.)

UTENTE: Fastweb S.p.A., S.P. 11 denominata "Di Blufi", catg. 2[^], Comune di Bompietro (PA)

Pratica n. 66/2024 Class. 5-3-11-1/2/2024

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento geom. Luigi Contino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento geom. Luigi Contino con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 16/04/2024

Il Dirigente

Ing. Dorotea Martino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Direttore la seguente proposta di determinazione:

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale

Concessione per l'occupazione permanente del sottosuolo/soprassuolo stradale (art.25 D.lgs n.285/92 e ss.mm.ii.)

UTENTE: Fastweb S.p.A., S.P. 11 denominata "Di Blufi", catg. 2^, Comune di Bompietro (PA)

**Pratica n. 66/2024
1/2/2024**

Class. 5-3-11-

Premesso che:

- 1) La Società **Fastweb S.p.A.**, con sede legale e amministrativa a Milano, Piazza Adriano Olivetti n.1 - CAP 20139, Partita IVA 12878470157, ha presentato istanza, acquisita agli atti al ns. protocollo il 05/03/2024 con n.17862, tendente ad ottenere la concessione per l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico per un nuovo attraversamento interrato della sede stradale tramite la posa di una rete in fibra ottica per telecomunicazioni, lungo la strada provinciale **S.P. 11 denominata "Di Blufi", categoria 2^, Comune di BOMPIETRO (PA)**, nei modi e nei tratti di strada così come dettagliatamente specificato negli elaborati grafici e tecnici trasmessi unitamente alla citata istanza, in particolare:
 - dalla **progr.va km.ca 5+945** alla **progr.va km.ca 6+660** scavo longitudinale mediante perforazione teleguidata (tecnica NO-DIG) per ml 715,00 e collocazione di n.4 pozzetti affioranti di cm (90x70);
 - in corrispondenza della **progr.va km.ca 6+660** scavo trasversale in minitrincea per ml 12,00.

Tot. scavo con tecnica NO-DIG: ml 715,00

Tot. scavo in minitrincea: ml 12,00

Occupazione suolo provinciale: mq 80,00

- 2) L'ufficio concessioni, ha chiesto, con Pec del 04/04/2024, di integrare l'istanza con la documentazione necessaria per la sua definizione;
- 3) Con Pec del 12/04/2024, assunta agli atti al ns. protocollo in pari data al n.29843, la Società Fastweb S.p.A. trasmetteva la documentazione richiesta da questo ufficio;
- 4) L'ufficio concessioni, istruita la pratica e rilevata la completezza degli elaborati trasmessi, ha ritenuto l'istanza ammissibile all'emanazione del provvedimento di concessione.

Considerato che:

- L'art. 25 del Codice della Strada dispone che " ... Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture

idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.”;

- L'art. 65 del regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada prevede che gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo;
- L'art. 66 dello stesso Regolamento, ai fini dell'art. 25 del Codice della Strada, dispone che “le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m”;
- Ai sensi dell'art. 8 del D. I. 01/10/2013, avente ad oggetto “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”, al fine di non creare vincoli alle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura stradale, nel caso di piattaforma pavimentata, la quota altimetrica prevista per l'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale deve risultare al di sotto dello strato più profondo che realizza la sovrastruttura stradale, e comunque non inferiore a 40 cm, in caso di scavo con modalità in minitrincea, mentre nel caso di scavo con tecnica tradizionale deve essere garantito un ricoprimento minimo di 100 cm dell'estradosso del tubo di contenimento;
- La strada provinciale S.P. 11 denominata “Di Blufi”, sulla quale viene richiesta l'autorizzazione all'attraversamento interrato di infrastrutture digitali per telecomunicazioni, appartiene al demanio stradale della Città Metropolitana di Palermo;
- A seguito degli accertamenti effettuati dal ns. competente **Servizio Tecnico**, è stato espresso “**parere favorevole**” al rilascio della concessione per la realizzazione dell'attraversamento richiesto ed è stato redatto apposito **disciplinare**, che farà parte integrante del presente provvedimento, assunto agli atti con protocollo n.27965 del 08/04/2024, contenente le norme generali, le modalità di esecuzione, le prescrizioni e le norme particolari alle quali dovrà essere subordinato il rilascio della concessione richiesta;
- La Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), n.04101/2022 Reg. Prov. Coll., n.05884/2021 Reg. Ric., pubblicata il 24/05/2022, in merito al ricorso proposto da Open Fiber S.p.A. contro il Comune di Avellino, dispone sinteticamente che, ai sensi del D.lgs. 259/2003, art. 93 commi 1 e 2, la richiesta del pagamento del deposito cauzionale pretesa dall'ente secondo quanto previsto dal proprio Regolamento, è ritenuta illegittima, e pertanto, ai fini del rilascio del presente provvedimento, si ritiene non dovuta da parte della Società Fastweb S.p.A. la stipula di una polizza fidejussoria per l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) a garanzia dei lavori da eseguire, prescritta nel suddetto disciplinare ai sensi dell'art. 9 comma 2 del vigente Regolamento della Città Metropolitana di Palermo.

Visto:

- L'istanza presentata dalla Società Fastweb S.p.A. e la completezza degli elaborati richiesti;
- L'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- L'art. 1 comma 831 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;
- Il vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa *Città Metropolitana di Palermo*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021 (adottato ai sensi dell'art.1, da comma 816 a comma 847 della Legge 160/2019);
- L'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità;
- L'art. 25 del D.lgs n. 285/92;
- I commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.lgs n. 285/92, che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'ente proprietario della strada;
- Gli artt. 65 e 66 del D.P.R. 495/92;
- Il D.P.R. 610/96;
- Il D.I. 01/10/2013;
- Le linee di attività di cui al Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 34 del 04/03/2019 che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni alla Direzione Viabilità;
- La L.R. 07/2019.

Ritenuto di dover provvedere in merito mediante rilascio di concessione

Fatti salvi i diritti dei terzi, verso i quali è unicamente responsabile il titolare della concessione

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO:

Autorizzare e rilasciare alla Società **Fastweb S.p.A.**, con sede legale e amministrativa a Milano, Piazza Adriano Olivetti n.1 - CAP 20155, Partita IVA 12878470157, la concessione per l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico per un nuovo attraversamento interrato della sede stradale tramite la posa di una rete in fibra ottica per telecomunicazioni, lungo la strada provinciale **S.P. 11 denominata "Di Blufi", categoria 2[^], Comune di BOMPIETRO (PA), nei modi e nei tratti di strada così come disposto nell'allegato disciplinare che è parte integrante della presente**, in particolare:

- dalla **progr.va km.ca 5+945** alla **progr.va km.ca 6+660** scavo longitudinale mediante perforazione teleguidata (tecnica NO-DIG) per ml 715,00 e collocazione di n.4 pozzetti affioranti di cm (90x70);
- in corrispondenza della **progr.va km.ca 6+660** scavo trasversale in minitrincea per ml 12,00.

Il presente provvedimento viene rilasciato con le seguenti condizioni:

- 1)** che la durata dell'occupazione permanente, ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021, sia fissata in *anni ventinove (29)* a decorrere dalla data di rilascio della presente concessione;
- 2)** che la concessione sia rilasciata alle condizioni tutte contenute nelle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e a tutte quelle contenute nella presente e nell'allegato disciplinare che forma parte integrante della stessa;
- 3)** che il richiedente dovrà necessariamente acquisire, prima della realizzazione

dei lavori, gli eventuali ulteriori pareri e autorizzazioni presso gli Enti competenti se necessari;

- 4) che tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità agli elaborati grafici assentiti dagli Uffici Provinciali ed eseguirsi nel rispetto delle norme generali, particolari e modalità di esecuzione e prescrizione del disciplinare che farà parte integrante del presente provvedimento;
- 5) che l'eventuale costruzione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. Tali opere devono essere realizzate in modo tale che i relativi chiusini siano ubicati esternamente alla piattaforma stradale o nella banchina al fine di non pregiudicare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della sovrastruttura stradale e di garantire maggiormente la fluidità e sicurezza della circolazione veicolare in caso di interventi sulle infrastrutture digitali attraverso dette opere. Qualora non sia possibile realizzare i pozzetti all'esterno della piattaforma stradale, gli stessi dovranno essere interrati e privi di chiusino affiorante;
- 6) che, così come previsto dal Decreto Interministeriale del 1° ottobre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 17-10-2013, avente per oggetto "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali", le infrastrutture digitali devono essere poste in opera nella fascia di pertinenza, esternamente alla banchina. Solo nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneità della fascia di pertinenza esternamente alla banchina, a causa della presenza di vincoli o altri sottoservizi, le infrastrutture digitali possono essere inserite all'interno della piattaforma, e prioritariamente nella banchina. Nel caso di scavo con tipologia in minitrincea, la quota altimetrica dell'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale deve risultare, nel caso di posizionamento nella banchina non pavimentata o nel marciapiede, non inferiore a 25 cm e, nel caso di piattaforma pavimentata, al di sotto dello strato più profondo che realizza la sovrastruttura stradale, e comunque non inferiore a 40 cm, al fine di non creare vincoli alle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura stradale. Gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari previa scarifica di entrambi gli strati per una fascia, posta a cavallo dello scavo e simmetrica rispetto all'asse longitudinale dello scavo stesso, di larghezza pari a 60 cm (cinque volte la larghezza dello scavo);
- 7) che prima di dare inizio ai lavori dovrà essere posta la segnaletica regolamentare per la sicurezza del transito stradale, sia diurna che notturna, ai sensi del vigente codice della strada, significando che l'inottemperanza a tale obbligo comporterà, in caso di incidenti per tale fatto, l'onere di tutte le responsabilità civili e penali nei confronti di terzi;
- 8) che eventuali variazioni nei tempi o nella modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Città Metropolitana di Palermo; che la presente concessione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse o per necessità di pubblici servizi senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta; che nel caso di revoca, al concessionario graverà l'obbligo del ripristino dei luoghi entro il termine assegnato; che decorso infruttuosamente tale termine si procederà all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa per le spese sostenute;
- 9) che la presente concessione possa essere rinnovata, su richiesta del titolare, mediante inoltre di apposita istanza da presentare alla *Città Metropolitana di Palermo* non meno di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della stessa;
- 10) che non possono essere rinnovate le concessioni se non sono state

versate interamente le somme se dovute per l'occupazione precedente;

- 11) che il concessionario potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, mediante comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e con l'obbligo della restituzione della concessione e del ripristino dei luoghi; la mancata ottemperanza all'obbligo del ripristino comporterà l'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa per le spese sostenute; la rinuncia non comporterà la restituzione del canone corrisposto;
- 12) che il titolare, in caso di deformazioni o avvallamenti all'area autorizzata ed eventualmente manomessa, ovvero dell'attraversamento sotterraneo, ha l'obbligo, per tutta la durata dell'autorizzazione, al rifacimento dell'area o dell'opera, nonché alla manutenzione della stessa, ivi compresi i pozzetti affioranti. Lo stesso inoltre resta obbligato a garantire un puntuale monitoraggio dei tratti in concessione per l'effettuazione di interventi di manutenzione urgenti in caso di avvallamenti e/o compromissione delle trincee e dei ripristini afferenti ai sotto servizi installati ed autorizzati al fine di garantire la sicurezza alla viabilità;
- 13) che il concessionario assume ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza dell'occupazione e dell'esecuzione dei lavori per i quali la concessione è richiesta sollevando, nel contempo, questo Ente da ogni responsabilità in merito; in tale casi il concessionario si impegna altresì, a corrispondere alla Città Metropolitana di Palermo ogni onere che la stessa dovesse essere chiamata a sostenere;
- 14) **che il concessionario è tenuto a corrispondere il Canone dovuto per l'occupazione permanente nelle misure vigenti al momento del rilascio della concessione; ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente, circa l'ammontare dello stesso, sarà automaticamente estesa alla presente concessione; il predetto CANONE è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del vigente Regolamento di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021;**
- 15) **che il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del CANONE ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Città Metropolitana di Palermo che contenga la puntuale indicazione delle utenze finali al 31 dicembre dell'anno precedente distinte per comune, nel termine dell'ultimo giorno del mese di aprile di ciascun anno ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione calcolato quale sommatoria degli importi parziali per singolo Comune sulla base delle tariffe unitarie a di essi applicabili (sotto i diecimila o sopra questa soglia) per le utenze finali ricadenti in ognuno di essi, tenuto conto che il dovuto non può essere inferiore ad €. 800,00, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del vigente Regolamento di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del**

Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021;

- 16)** che il versamento annuale dovrà essere eseguito attraverso il bollettino pagoPA che verrà inviato a cura dell'ufficio DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE - Ufficio Finanze e Riscossioni Entrate; in caso di mancata emissione, si invita l'utente a contattare i numeri 329.6509863 Dr. Calogero Moscarelli e 338.4902044 Rag. Maurizio Pagoria;
- 17)** che a norma dell'art. 48 comma 4, il concessionario è tenuto a corrispondere, prima del rilascio della concessione, un canone (CANONE UNICO PATRIMONIALE) quantificato in € 264,00 (6 gg. x 48,00 mq/giorno x € 2,75/mq per l'occupazione temporanea inerente il cantiere sulla strada prov.le di catg. 2[^], con la riduzione ad 1/3 prevista dall'Allegato "B" del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo);
- 18)** che ogni modifica regolamentare che dovesse avvenire successivamente, concernente la quantificazione del Canone, sarà applicata anche alla presente autorizzazione, che verrà automaticamente aggiornata in maniera dinamica;
- 19)** che per quanto non previsto nel presente atto, oltre alle disposizioni di legge e alle norme di cui l'art.1, dal comma 816 al comma 847 della Legge 160/2019, trovino applicazione le norme del Vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.12 del 30/03/2021 nonché le norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli Uffici e Settori, sulla Contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni della presente concessione;
- 20)** che, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, la concessione decade in caso di non osservanza delle prescrizioni tecniche impartite, di opere difformi rispetto a quanto autorizzato, di violazioni delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti, e di violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione fra cui la mancata occupazione del suolo pubblico entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- 21)** che il presente atto sia registrato soltanto in caso d'uso a cura e spese del titolare della concessione;
- 22)** che la presente concessione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, nell'albo pretorio per 15 gg. consecutivi.

Procedimento

Il Responsabile del

(geom. Luigi Contino)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'